

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 05/02/2026

FATTO

Il cliente afferma di avere trasferito ad una falsa piattaforma di trading *online* ingenti somme di denaro, per apparenti acquisti di crypto valute, tramite bonifici istantanei eseguiti in modalità home banking; i due bonifici disconosciuti (di € 15.000,00 e € 1.000,00 rispettivamente) sono stati eseguiti personalmente, in conseguenza degli artifici e raggiri attuati dai sedicenti consulenti finanziari; la banca non ha ottemperato ai propri obblighi in materia antiriciclaggio e di monitoraggio dei pagamenti, avuto riguardo alla natura delle operazioni e del soggetto beneficiario.

Chiede il risarcimento del danno, quantificato in € 16.000 euro.

L'Intermediario eccepisce che il ricorso è inammissibile in quanto ha ad oggetto il tentativo di recupero di capitale investito a favore di una presunta piattaforma di trading online; inoltre, i fondi risultano versati a favore di conto intestato allo stesso cliente, e dunque rappresentano delle mere operazioni di costituzione della provvista. Nel merito, il ricorso è infondato, posto che le operazioni sono state disposte, autorizzate ed autenticate dallo stesso correntista e appaiono, pertanto, ricadere nel regime previsto dall'art. 5 del d.lgs. 11/2010; le coordinate bancarie del beneficiario sono state in ogni caso verificate, e non risultavano censite in alcuna black list; ha avviato una procedura di recall dei bonifici; anche le contestazioni sulla mancata attivazione dei presidi antiriciclaggio sono infondate dal momento che il cliente lamenta che l'intermediario avrebbe dovuto verificare la natura illecita di un conto allo stesso intestato, di fatto autodenunciandosi.

Chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato nel merito.

DIRITTO

Con riferimento a due bonifici istantanei disposti personalmente a favore di una falsa società di investimenti per complessivi € 16.000,00 (€ 1.000,00 + € 15.000,00), il cliente avanza domanda di risarcimento del danno lamentando l'inadempimento degli obblighi in materia antiriciclaggio e di monitoraggio. Il Collegio disattende anzitutto la eccezione di inammissibilità ratione materiae formulata dall'intermediario dal momento che le censure del cliente riguardano la mancata attivazione dei presidi antifrode e antiriciclaggio e dei sistemi di monitoraggio automatico dei pagamenti, e pertanto materia certamente ricompresa nel perimetro di competenza di questo Arbitro.

Quanto alla dinamica della truffa, dalla sintetica rappresentazione offerta in ricorso, emerge che il cliente sia venuto a conoscenza della piattaforma di trading tramite conversazioni intrattenute sull'app "Telegram" con sconosciuti che sponsorizzavano le opportunità di investimento su due piattaforme di trading online "B*" e "L*" e che lo hanno poi guidato nella procedura di configurazione degli account, di installazione delle app, di esecuzione delle disposizioni relative all'acquisto di criptovalute.

Il cliente ritiene che i pagamenti avrebbero dovuto essere bloccati in ragione della natura truffaldina dei beneficiari; si limita tuttavia a formulare generiche contestazioni, non supportate da alcun elemento probatorio che consenta al Collegio di circostanziare la vicenda e valutare l'asserita negligenza dell'intermediario.

Dal canto suo, la banca ha fornito evidenze di aver avviato, per entrambi i bonifici, apposita procedura di recall, cui rispettivamente sarebbero seguiti una risposta negativa e un mancato riscontro ad opera del PSP del beneficiario; ha pure versato in atto evidenza attestante lo svolgimento di una verifica sulle coordinate del conto del beneficiario, che non risultava iscritto ad alcuna c.d. "black list".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE